



## **REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE O DI CONCESSIONI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 216, COMMA 12, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.**

### **PREMESSE**

Considerato che:

- la disciplina in materia di nomina della commissione giudicatrice, contenuta nell’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché nelle linee guida n. 5, di attuazione del predetto decreto legislativo, recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”, demanda la valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a una commissione giudicatrice i cui componenti sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo nazionale istituito presso l’ANAC e di cui all’articolo 78 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dispone la disapplicazione, a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, dell’articolo 77, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti al sopra richiamato Albo nazionale, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Preso atto, pertanto, che, fino al 31 dicembre 2020 e comunque nelle more dell’istituzione del sopra richiamato Albo nazionale, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Il presente Regolamento intende disciplinare la nomina delle commissioni giudicatrici, nel rispetto dei principi di competenza e di trasparenza.

### **Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di gara aventi a oggetto l’affidamento di contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture o di concessioni, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i quali è prevista la costituzione di una commissione giudicatrice a cui demandare la valutazione degli aspetti tecnici ed economici delle offerte.

## **Art. 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice si compone di un numero di commissari dispari, di regola pari a 3 (tre) salvo i casi di particolare complessità per cui sono nominati 5 (cinque) commissari, compreso il presidente, tutti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

I commissari sono individuati tra i dirigenti e/o il personale dipendente dell'ASST di Lodi aventi competenze tecniche, scientifiche, professionali e curriculari idonee in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Nel caso di accertata carenza nell'organico dell'ASST di Lodi di adeguate professionalità, si procede alla nomina dei commissari attingendo prioritariamente dalle seguenti categorie professionali:

- personale dipendente di altre ASST/ATS della Regione Lombardia;
- personale dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici;
- professionisti, con almeno dieci anni d'iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, ovvero professori universitari di ruolo, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta dell'ASST di Lodi, in relazione alla singola procedura di gara.

Il presidente della commissione giudicatrice potrà coincidere con il RUP della relativa procedura di gara.

Qualora sia nominato un segretario della commissione giudicatrice, con funzione esclusivamente verbalizzante, lo stesso è individuato tra il personale appartenente alla U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica o alla U.O.C. Gestione Servizi Tecnico Patrimoniali e non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.

Il suddetto segretario deve partecipare a tutte le sedute pubbliche e alle sole sedute riservate dedicate all'esame della documentazione amministrativa.

## **Art. 3 – REQUISITI DEI COMMISSARI**

I commissari oltre a essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare o della concessione, se diversi dal RUP, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riferito al medesimo contratto.

Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori per i contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.



Ospedale Maggiore di Lodi  
Presidi e Distretti del Lodigiano

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lodi

I commissari non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse di cui:

- all'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- all'articolo 51 del codice di procedura civile;
- all'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario giudice coloro che, quali membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

I commissari che non sono dipendenti pubblici non devono avere riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo II del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione).

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari devono produrre:

- il curriculum vitae;
- dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, d'inesistenza delle cause d'incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- nel caso di commissari esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso d'impedimento di uno o più candidati o di una causa ostativa, deve essere avviato un nuovo iter d'individuazione dei commissari.

#### **Art. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI**

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, conformemente a quanto previsto nel "*Regolamento aziendale per l'adozione degli atti amministrativi dell'ASST di Lodi*", secondo un criterio di rotazione dei commissari, fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

#### **Art. 5 – ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice si riunisce, alla presenza di tutti i suoi membri, ogni qualvolta debba esprimere valutazioni che concorrano alla formazione della graduatoria finale di gara.

#### **Art. 6 – COMPENSI DEI COMMISSARI**

Nessun compenso è dovuto al personale dipendente dell'ASST di Lodi chiamato a svolgere le funzioni di commissario giudice, poiché tali attività rientrano tra i compiti istituzionali, che soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.

Il suddetto principio è da applicare anche ai commissari nominati tra il personale dipendente di altre ASST/ATS/Fondazioni di Regione Lombardia, nel corso di procedure di gara aggregate, per le quali l'ASST di Lodi riveste il ruolo di capofila.

Nei casi di ricorso a soggetti esterni all'ASST di Lodi, non rientranti nella casistica di cui al precedente capoverso, l'atto di nomina ne determina l'eventuale compenso entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo commissario.

#### **Art. 7 – NORME FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione dello stesso.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di gara aziendali per le quali, alla data di cui al punto precedente, non sia stato ancora adottato l'atto di nomina della commissione giudicatrice.